



Perugia, 22/01/2022

A tutto il personale
All'albo sindacale della scuola

Comunicato sindacale

Giungono alla scrivente segreteria numerosi quesiti in merito alla gestione dei periodi di assenza per quarantena.

Si precisa che resta in vigore l'articolo 87, comma 1, del D.L. n° 18/2020, modificato dall'articolo 26 comma 1 quinquies lettera a del decreto legge numero 104/2020, il quale dispone che **fino alla fine dello Stato di emergenza, attualmente fissato Sino al 31 Marzo 2022, il periodo trascorso in malattia o in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia per cui non è computabile ai fini del periodo di comporta.**

Il personale docente educativo e ATA, di ruolo e supplente (anche breve), che si dovesse assentare dal lavoro a causa di periodi di quarantena previsti dallo stato di emergenza, avrà pertanto diritto all'intera retribuzione, con esclusione anche della trattenuta per i primi 10 giorni di assenza. È altresì esclusa da parte della scuola la possibilità di richiedere la visita fiscale nel qual caso si configurerebbe il danno erariale.

La segretaria Provinciale UIL Scuola Perugia
Loretta D'Aprile